



TRIBUNALE di GENOVA  
SEZIONE XI CIVILE

Il Giudice, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Manuela Casella, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.6.2016, nella causa promossa da:

, nato a (Mali) il .

elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alessandra Ballerini che lo rappresenta e difende come da mandato in atti

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore presso LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO-Ufficio territoriale del Governo di Genova,

parte resistente non costituita

e nei confronti di

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA

Avente ad oggetto:

l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino, sezione di Genova, n. prot. /2015 emesso in data e notificato alla parte il ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

*Ex artt. 35 del d. lgs. 28.1.2008 n. 25* (“Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato” e *19 del d. lgs. 1.9.2011 n. 150* (“Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione ... “)



**MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO**

Il sig. \_\_\_\_\_, cittadino maliano della città di \_\_\_\_\_ sita nella regione del Kayes, ha presentato alla Questura di Genova il 23.09.14 domanda per “richiesta di asilo politico”: nel corso dell’audizione innanzi alla Commissione Territoriale competente egli ha dichiarato di essere fuggito da \_\_\_\_\_ insieme alla sua famiglia in quanto il padre, nominato cassiere di un consorzio di abitanti del villaggio per la custodia del ricavato del raccolto, è stato accusato di aver perso tutti i soldi e, nell’impossibilità di restituire la somma, rischiando di essere imprigionato, nel 2010 è scappato a Gao, nel nord del Mali, con la moglie ed i tre figli (compreso il ricorrente, che, a suo dire, sarebbe stato preso al posto del padre, in sua assenza, essendo il figlio maggiore maschio).

A Gao nell’aprile/maggio 2012 sarebbe stato arruolato forzatamente dai soldati del Mujao, che gli hanno ucciso il padre. E’ stato trattenuto per due mesi nel Palazzo di Giustizia di Gao dal quale è poi riuscito a scappare approfittando della scarsa vigilanza delle guardie durante il venerdì di preghiera e a fuggire in Algeria, grazie all’aiuto di un anziano del Mali, In seguito è andato in Libia e quindi in Italia.

La sezione di Genova della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale in data 23.7.2015 ha respinto la richiesta ed ha deciso di non riconoscere in favore del ricorrente alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria ritenendo il racconto estremamente generico ed incoerente e quindi non credibile.

Con ricorso depositato il 19.11.2015 il signor \_\_\_\_\_ ha proposto tempestiva impugnazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe chiedendo il riconoscimento: in via principale, dello status di rifugiato ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951; in via subordinata, della protezione sussidiaria ex art. 14 D. Lgs n. 251/2007 ed in via ulteriormente gradata della protezione umanitaria.

Il Ministero dell’Interno, nonostante la ritualità della notifica del ricorso, è rimasto contumace, pur avendo fatto pervenire il giorno stesso dell’udienza breve memoria difensiva del provvedimento negativo adottato, che è stata tuttavia consegnata dopo la celebrazione dell’udienza. Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati regolarmente comunicati, non è intervenuto in giudizio.

All’udienza fissata per il giorno 14.6.2016 è stato ascoltato il ricorrente con l’ausilio di un interprete, comprendendo poco la lingua italiana, e ad esito della sua audizione il difensore ha insistito come in ricorso ed il Giudice si è riservato di provvedere.

\*\*\*



Prima di entrare nel merito del ricorso in esame, appare opportuno ricordare che il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE.

L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il *"cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno..."*.

L'art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i



responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Quanto alla **protezione umanitaria**, l'art. 32 3° comma d.lgs. 25/2008 dispone che la Commissione Territoriale, quando non accolga la domanda di protezione internazionale, ma ritenga che possano sussistere **gravi motivi di carattere umanitario**, deve trasmettere gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Al riguardo la Corte di Cassazione ha stabilito che la protezione umanitaria deve essere riconosciuta tutte le volte in cui sussiste una situazione di vulnerabilità da proteggere (Cass. 1.7.14 n. 22111), precisando che la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, possa aver luogo in presenza di *“un quadro sintomatico di pericolosità per l'incolumità del richiedente, rappresentato dalla conservazione di un sistema di vendette private, sostanzialmente tollerato o non efficacemente contrastato, anche se non riconducibile per assenza del fumus persecutionis e della situazione di violenza incontrollata rispettivamente al rifugio politico e alla protezione sussidiaria.”* (così Cass. civ. n. 2294 del 2012, n. 8399 del 2014, Cass. civ. Sez. VI - 1, Sent., 27-10-2015, n. 21903). I giudici di legittimità hanno inoltre affermato il principio secondo cui *“In tema di protezione internazionale dello straniero, quando, in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della concessione della misura della protezione sussidiaria, venga accertata l'esistenza di gravi ragioni di protezione, reputate astrattamente idonee all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo, (ad esempio, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venire meno l'esigenza di protezione), deve procedersi, da parte del giudice, al positivo accertamento delle condizioni per il rilascio, della minore misura del permesso umanitario, che si configura come doveroso da parte del Questore.”* (cfr. Corte di Cassazione, Sez.6-1, Ordinanza n. 24544 del 21/11/2011).

Infine deve essere osservato che l'art. 3 del d. lgs. 2007\251, in conformità con le Direttive Qualifiche, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale



mancanza di alti elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Si tratta, come ricordato di recente dalla Corte di Cassazione (ord. 9 gennaio – 4 aprile 2013 n. 8282), di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, *tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda*” e che impongono una valutazione d’insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.

La Suprema Corte aveva peraltro già da tempo precisato che *“in materia di riconoscimento dello “status” di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell’accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l’ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell’insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull’onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia”* (Cass., SSUU, 17.11.2008 n. 27310) e anche la giurisprudenza di merito aveva più volte sottolineato che *“La Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone”*.

Ciò ricordato, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di condividere la premessa dalla quale prende spunto la decisione della Commissione secondo cui, poiché il signor ha vissuto meno di due anni a Gao, questa zona -sita nel Mali del nord- non può considerarsi come luogo di origine o di dimora abituale del soggetto, dovendo invece prendersi in considerazione ai fini della decisione sulle domande proposte la città natale di Qualia e la parte del racconto relativa alla fuga da tale zona.

In conformità con le valutazioni compiute dalla Commissione territoriale nel provvedimento impugnato, si ritiene che il racconto del richiedente non sia adeguatamente



articolato e preciso e che il ricorrente non abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 lett a) del d. lgs. 2007\251,.

In effetti, come evidenziato dalla C.T, appare inverosimile che il sig. [redacted] non sia a conoscenza dell'entità della somma che suo padre ha perduto e che deve essere restituita al consorzio del villaggio, tanto più che egli al momento dell'accadimento di questi fatti era un adulto di 22 anni e che, anche per questo, non è credibile che non abbia verificato col padre la possibilità di rateizzare la somma dovuta e che tutta la famiglia abbia abbandonato la casa e le terre di sua proprietà per aprire a Gao un negozio di viveri (particolare che dimostra che la famiglia non era affatto priva di risorse economiche).

A ciò va aggiunto che, come osservato dalla Commissione, non sono stati forniti neppure in sede di audizione giudiziale elementi concreti che avvalorino il timore espresso di subire, pur non avendo egli alcuna responsabilità personale per la sparizione del denaro, delle ritorsioni in caso di ritorno a Oualia.

Stante la non credibilità del racconto, si deve escludere che il ricorrente sia esposto ad un rischio di persecuzione personale e diretta *“per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica”* e altresì che vi sia un rischio di condanna alla pena di morte o alla esecuzione della pena di morte o sottoposizione a trattamenti umani e degradanti.

Quanto alla protezione sussidiaria prevista dall'art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251, si rileva che con il comunicato del gennaio 2014 (intitolato POSIZIONE UNHCR SUI RIMPATRI IN MALI – AGGIORNAMENTO I) – l' UNHCR da atto del sostanziale miglioramento della situazione generale del paese evidenziando quanto segue: *“Il 18 giugno 2013, il Governo del Mali, il Movimento nazionale di liberazione dell'Azawad (MNLA) e l'Alto Consiglio per la liberazione dell'Azawad hanno firmato un accordo preliminare di pace, a Ouagadougou in Burkina Faso, disponendo un immediato cessate il fuoco, il ritiro dell'esercito maliano, ed il graduale reinsediamento delle istituzioni governative nella regione di Kidal. Questa evoluzione della situazione in Mali è stata accolta come un importante progresso nel dialogo politico tra i vari gruppi ribelli ed il governo”*; b) *Le elezioni presidenziali del Mali tenutesi il 28 luglio ed il successivo ballottaggio del giorno 11 agosto 2013 (nell'ambito dei quali l'UNHCR ha garantito supporto ai rifugiati maliani nell'esprimere il proprio voto pur trovandosi fuori dal Paese) sono stati generalmente considerati come eventi positivi e come un utile tassello del processo di riconciliazione e normalizzazione. Le elezioni legislative, svoltesi in due turni*



*a novembre ed a dicembre 2013, hanno ulteriormente consolidato questo trend”; c) “Nel contesto di tali miglioramenti della situazione politica e delle condizioni di sicurezza in Mali, a partire da aprile 2013 sono iniziati ritorni spontanei di gruppi di rifugiati maliani dai Paesi limitrofi, sebbene i numeri complessivi non siano noti. Il ritorno di rifugiati, così come di persone internamente sfollate, sta avvenendo principalmente verso aree delle regioni di Timbuktu e Gao”; “Tuttavia bisogna rilevare che nonostante i ritorni spontanei nell’arco degli ultimi sei mesi verso la suddetta regione, in particolare verso le province di Timbuktu e Gao, la situazione nel Nord del Paese rimane instabile. Continuano, infatti, a registrarsi gravi incidenti e violazioni dei diritti umani, tra cui ritorsioni contro coloro che hanno fatto ritorno nel Paese e non solo. Numerosi attacchi testimoniano la perdurante esigenza di estrema vigilanza. Molte c.d. “milizie di autodifesa”, costituite nel 2012 in opposizione ai gruppi armati separatisti e/o islamisti ed operanti al di fuori del sistema di sicurezza a controllo statale, sono tuttora attive nel Nord del Mali. E’ documentato che alcune di queste milizie hanno compiuto gravi violazioni di diritti umani. Inoltre, le condizioni socio-economiche in alcune aree del Nord del Mali non sono ancora state riportate alla situazione antecedente il conflitto. Infrastrutture ed accesso ai servizi primari sono ben lontani dall’essere ripristinati: questo determina la perdurante dipendenza della popolazione locale dagli aiuti umanitari. L’UNHCR, pertanto, ritiene che la situazione non consenta ancora rimpatri sostenibili in condizioni di sicurezza e dignità delle persone.”; “La situazione a Kidal e nei dintorni risulta particolarmente preoccupante, anche per la presenza di un’ampia pluralità di soggetti armati tra cui gli eserciti maliano e francese, i contingenti MINUSMA e le truppe MNLA. Quest’ultimo si trova confinato nelle proprie caserme ma non è disarmato. Nessun meccanismo che garantisca l’applicazione della legge è operativo in quest’area”; “Alla luce della normalizzazione della situazione nella parte meridionale del Mali, l’UNHCR non rinnova la richiesta di sospensione dei rimpatri forzati verso questa zona del Paese per coloro che hanno ricevuto un diniego di protezione internazionale, deciso nel merito e nel rispetto di procedure eque. Rispetto a chiunque provenga dal Sud del Mali e tuttora chieda protezione internazionale in base a specifici motivi individuali, l’UNHCR ritiene che la relativa istanza debba essere valutata secondo le procedure di asilo in vigore prendendo in considerazione le circostanze individuali del caso; con la precisazione che la parte meridionale del Mali comprende le province di Kayes, Sikasso, Segou, Mopti, Koulikoro e Bamako (distretto della capitale)”.*



Non si rinvencono nei siti di specifica attendibilità notizie in ordine ad un deterioramento nel periodo successivo delle condizioni del sud paese sotto il profilo dell'esplosione di situazioni di violenza riconducibili al concetto di conflitto locale o internazionale, e, in particolare, la zona di provenienza del richiedente è espressamente considerata estranea alle zone di maggiore tensione.

Considerato tuttavia che la situazione nel sud del paese non appare ancora del tutto stabilizzata (come si ricava anche dal sito viaggiare sicuri del Ministero degli Affari Esteri prodotto in udienza dalla difesa del ricorrente, nel quale si legge *"...Il Mali attraversa inoltre una delicata fase di stabilizzazione post-conflitto ed è teatro di una missione militare internazionale sotto egida ONU. Le Autorità maliane stanno gradualmente, e non senza difficoltà, reinsediandosi nei principali capoluoghi settentrionali (Mopti, Gao, Timbuctu), rimasti per oltre un anno sotto il controllo di gruppi armati legati al narcotraffico e al terrorismo islamista (gruppi che restano comunque tuttora attivi). Preoccupante rimane la situazione in alcuni centri del Nord, tra cui in particolare Kidal e Menaka"* e come dimostrano gli attacchi terroristici verificatisi tra marzo e novembre del 2015, l'ultimo dei quali consumato il 20 novembre 2015 presso l'Hotel Radisson Blue di Bamako), la concessione della protezione umanitaria appare adeguata alle esigenze di tutela del richiedente, anche considerato che il ricorrente proviene dalla regione di Kayes nella parte meridionale del Paese.

Inoltre occorre considerare che il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso in Italia un fattivo ed intenso percorso di integrazione sociale e lavorativa, meritevole di positivo riconoscimento.

All'udienza del 14.6.2016 la difesa del ricorrente ha infatti prodotto documentazione attestante la frequentazione di due corsi di studio della lingua italiana (livello A1 e A2) con risultati lusinghieri che questo giudice ha potuto apprezzare in udienza, e lo svolgimento di un tirocinio in qualità di giardiniere presso la coopegarden del sig

Ritiene quindi il Tribunale che la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, meriti accoglimento sia in ragione della integrazione sociale e lavorativa del soggetto in Italia che per la situazione generale di insicurezza del suo Paese d'origine, come sopra ricostruita e descritta: appare infatti verosimile che il ricorrente, se tornasse nel suo Paese, vista la situazione generale del Mali, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (cfr. Cass. 3347/15), idonea a pregiudicare la





sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana

Ne consegue che il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, deve essere annullato in parte qua e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

La mancata costituzione in giudizio da parte del Ministero e la circostanza che la domanda viene accolta anche sulla base delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta in giudizio rendono equa la irripetibilità delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Riconosce in capo al sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari e per l'effetto

-Annulla il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino, sezione di Genova, n. prot. \_\_\_\_\_ 15 emesso in data 23.7.2015, nella parte in cui dispone che *“non si ravvisano, inoltre, i presupposti per la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6 anche in considerazione di assenza di motivi ostativi al suo rientro”*.

Ordina la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio a, ricorrente del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;

Dichiara irripetibili le spese del giudizio.

Manda alla Cancelleria di notificare alla ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova,

Genova, 15.6.2016

**Il Giudice**

Dott.ssa Manuela Casella





**TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA**  
**SEZIONE XI CIVILE**

Nella persona del Giudice Monocratico dott.ssa Manuela Casella  
ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Ai sensi degli artt. 702 bis e ss. cpc  
nella causa, n. 14282//2015 R.G., promossa da:

. nato in Costa d'Avorio a  
difeso dall'avv. Alessandra Ballerini del foro di Genova

ricorrente

Contro

**MINISTERO DELL'INTERNO PRESSO LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL  
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO-Ufficio  
territoriale del Governo di Genova,**

parte resistente non costituita

e

**PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorrente, cittadino della Costa d'Avorio, ha proposto tempestiva impugnazione avverso il provvedimento deliberato il 14.9.15 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova, con il quale la Commissione ha respinto le sue domande di protezione internazionale ed ha altresì deciso per la non sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 del d. lgs. 1998 n. 286.

Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato ed, in via principale, il riconoscimento a suo favore dello status di rifugiato ovvero, in via subordinata, delle esigenze di protezione sussidiaria o, in via ulteriormente subordinata, dei presupposti per la protezione umanitaria.

All'udienza del giorno 10.6.2016 è stato sentito il ricorrente ed il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso.



Si ritiene opportuno, come premessa, richiamare i principi generali in materia:

- Con la sentenza 2005 n. 25028, la Corte di Cassazione - avuto riguardo al contenuto e allo spirito della norma costituzionale e delle successive leggi di attuazione e di ratifica degli atti internazionali in materia, ovvero autonomamente adottate dal legislatore italiano - aveva ricostruito il diritto di asilo come *“il diritto di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, finalizzato a consentire lo svolgimento del giudizio definitivo sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato”*. In particolare, la Suprema Corte aveva affermato *“che il diritto di asilo deve intendersi non tanto come un diritto all'ingresso nel territorio dello Stato, quanto piuttosto, e anzitutto, come il diritto dello straniero di accedervi al fine di essere ammesso alla procedura di esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico. Il diritto di asilo non ha, cioè, contenuto legale diverso e più ampio del diritto a ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per la durata dell'istruttoria della pratica attinente il riconoscimento dello status di rifugiato. Trattasi, dunque, di un diritto finalizzato a consentire accertamenti successivi per un giudizio definitivo sull'identità dello status o qualifica di rifugiato. In termini ancora più sintetici, può affermarsi che il diritto di asilo è un diritto risolutivamente condizionato al mancato accoglimento della domanda di riconoscimento dello status o qualifica di rifugiato politico”*.

Tale impostazione, confermata nelle decisioni successivamente intervenute (cfr. Cass. 2006 n. 18353 e Cass. 2006 n. 18549), è stata radicalmente mutata dalla Suprema Corte nel 2012.

Con la sentenza 26.6.12 n. 18549, infatti, la Corte di Cassazione, dichiarando esplicitamente di superare l'orientamento espresso con i propri precedenti del 2005 e 2006 e preso atto del contesto normativo costituito dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251 attuativo della Direttiva 2004/83/Ce e dall'art. 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 che assicura la protezione umanitaria, ha stabilito che il diritto di asilo di cui all'art. 10, comma 3 della Costituzione è oggi interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario e che non vi è più margine di residuale diretta applicazione del disposto costituzionale. In tal senso vd anche la recentissima ordinanza resa dalla Cass. Civ., sez. VI-1, 8 giugno 2016 n. 11754.

- Il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE. L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce **“rifugiato”** il *“cittadino straniero il quale,*



*per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno... ”.*

L' art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che **gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono:** a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

- Per quanto concerne la **protezione sussidiaria**, che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti **sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine** (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) **correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese**, l'art. 14 predefinisce i **danni gravi** che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.
- Quanto alla **protezione umanitaria**, l'art. 32 3° comma d.lgs. 25/2008 dispone che la Commissione Territoriale, quando non accolga la domanda di protezione internazionale, ma ritenga che possano sussistere **gravi motivi di carattere umanitario**, deve trasmettere gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Al riguardo la Corte di Cassazione ha stabilito che la protezione umanitaria deve essere riconosciuta tutte le volte in cui sussiste una situazione di vulnerabilità da proteggere (Cass. 1.7.14 n. 22111), precisando che la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, possa aver luogo in



presenza di *“un quadro sintomatico di pericolosità per l'incolumità del richiedente, rappresentato dalla conservazione di un sistema di vendette private, sostanzialmente tollerato o non efficacemente contrastato, anche se non riconducibile per assenza del fumus persecutionis e della situazione di violenza incontrollata rispettivamente al rifugio politico e alla protezione sussidiaria.”* (così Cass. civ. n. 2294 del 2012, n. 8399 del 2014, Cass. civ. Sez. VI - 1, Sent., 27-10-2015, n. 21903). I giudici di legittimità hanno inoltre affermato il principio secondo cui *“In tema di protezione internazionale dello straniero, quando, in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della concessione della misura della protezione sussidiaria, venga accertata l'esistenza di gravi ragioni di protezione, reputate astrattamente idonee all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo, (ad esempio, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venire meno l'esigenza di protezione), deve procedersi, da parte del giudice, al positivo accertamento delle condizioni per il rilascio, della minore misura del permesso umanitario, che si configura come doveroso da parte del Questore.”* (cfr. Corte di Cassazione, Sez.6-1, Ordinanza n. 24544 del 21/11/2011).

- Infine, in ordine all'acquisizione delle prove e alla valutazione delle stesse, si osserva che l'art. 3 del d. lgs. 2007/251, in conformità con le Direttive Qualifiche, prevede che, **qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri** quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Si tratta, come ricordato di recente dalla Corte di Cassazione (ord. 9 gennaio – 4 aprile 2013 n. 8282), di uno **scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda** e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.

La Suprema Corte aveva peraltro già da tempo precisato che *“in materia di riconoscimento dello “status” di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo*



*anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia" (Cass., SSUU, 17.11.2008 n. 27310) e anche la giurisprudenza di merito aveva più volte sottolineato che "La Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone" (sul punto da ultimo si veda altresì Cass. Sez. VI – ordinanza del 10.4.2015 n. 7333).*

Ciò premesso, nel caso in esame la commissione territoriale ha respinto le richieste del ricorrente, in quanto il suo racconto poco credibile perchè scarsamente verosimile, con la conseguente assenza di rischio per lo stesso di incorrere in un pericolo concreto qualora dovesse rientrare nel suo Paese d'origine.

All'udienza del 10.6.2016 il ricorrente ha sostanzialmente riproposto al Giudice i fatti già narrati alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino – Sezione di Genova, anche se con alcune – non marginali – divergenze.

Egli ha ribadito al Giudice di essersi allontanato dal suo Paese dopo essere stato a suo dire ingiustamente accusato di aver preso parte ad una rapina commessa, tra gli altri, da un suo collega, tale \_\_\_\_\_, che lavorava come lui in qualità di meccanico in un garage. Scappato dalla polizia e giunto in Mali, ha lavorato lì come autista finchè non ha investito una persona, causandone il decesso. E' dunque scappato in Burkina Faso e quindi in Libia, da dove, dopo un mese di prigionia, è partito per l'Italia.

Il racconto del ricorrente non è credibile, nella parte relativa alle ragioni della sua fuga dalla Costa d'Avorio, per tutti i motivi ben evidenziati dalla Commissione territoriale: in particolare appare privo di ogni logica che il collega \_\_\_\_\_ abbia utilizzato per commettere una rapina un'auto che era ferma in riparazione nel garage in cui lavorava e, dopo aver partecipato alla rapina ed avendo sulla sua auto ancora le armi utilizzate a tale scopo, abbia telefonato al suo datore di lavoro, estraneo al reato, per chiedere aiuto essendosi l'auto fermata per strada ed abbia quindi atteso i soccorsi. In aggiunta alla totale inverosimiglianza dei fatti narrati, si rileva che nel racconto fatto a questo giudice i protagonisti della vicenda sono solo tre (il ricorrente, \_\_\_\_\_ e un amico di



quest'ultimo) mentre alla Commissione ha menzionato oltre ad [redacted] altre 4 persone fermate dalla Polizia.

Il racconto fatto dal richiedente a questo giudice differisce da quello effettuato in sede amministrativa anche sotto il profilo del soggetto che lo ha accusato alla Polizia: mentre alla C.t. ha indicato [redacted], nell'intervista giudiziale ha detto che [redacted] l'ha difeso e che ad incolparlo è stato l'amico di [redacted].

Non appare neppure credibile che vi sia un errore nella verbalizzazione eseguita dalla C.t perché il ricorrente non capiva bene l'interprete, come dallo stesso dichiarato a questo giudice: infatti, egli all'inizio del verbale ha dichiarato, su specifica richiesta, di comprendere bene l'interprete; ha reso una lunga dichiarazione sulle ragioni per cui [redacted] l'ha accusato (...*"continuavano anche a picchiare Indien e gli chiedevano di confermare che erano complici tutti edue; Indien poi gli ha chiesto se lo lasciavano se avesse detto la verità e la polizia gli ha promesso di rilasciarlo, così Indien ha detto che eravamo complici e che io avevo fatto parte della rapina. Allora ho detto che quello che diceva Indien non era vero...."*). Infine al termine della verbalizzazione, è stata data lettura dalla C.T. del verbale e della traduzione e gli è stato chiesto se era tutto corretto e se voleva aggiungere o modificare qualcosa.

Non può dunque che concludersi circa la contraddittorietà e scarsa credibilità del racconto del ricorrente riguardante le motivazioni che lo hanno determinato a lasciare la Costa d'Avorio. Ritiene quindi il Tribunale che le ragioni di espatrio addotte dinanzi alla Commissione prima e dinanzi al Giudice all'udienza del 10.6.2016 non siano quelle reali e che pertanto non ci siano elementi per ritenere che il ricorrente sia esposto ad un rischio di persecuzione personale e diretta *"per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica"* e tanto meno un rischio di condanna alla pena di morte o alla esecuzione della pena di morte o sottoposizione a trattamenti umani e degradanti. Inoltre ad oggi la situazione politica della Costa d'Avorio si è positivamente stabilizzata (tanto che i rimpatri verso la Costa d'Avorio, sospesi nel 2011, sono ripresi) e deve perciò escludersi che sussistano i presupposti applicativi dell'art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251 come sopra definiti.

Secondo l'ultimo rapporto di Amnesty International *"La situazione della sicurezza si è mantenuta stabile, malgrado gli attacchi compiuti all'inizio dell'anno da gruppi armati e gli scontri intercomunitari scoppiati nell'ovest del paese. A giugno, il mandato dell'Operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (Un Operation in Côte d'Ivoire – Unoci) è stato rinnovato per un altro anno. Nello stesso mese, l'assemblea nazionale ha adottato una legislazione finalizzata a contrastare il terrorismo, conferendo al procuratore di primo grado di Abidjan la competenza di classificare i reati come atti di terrorismo e di trattenere in custodia fino a otto giorni i sospettati. Il*



*rapporto del 2014 della commissione dialogo, verità e riconciliazione (Commission dialogue, vérité et réconciliation – Cdvr), istituita per far luce sulla violenza del periodo postelettorale, a fine anno non era stato ancora reso pubblico. A marzo, è stata creata la commissione nazionale per la riconciliazione e l'indennizzo delle vittime delle crisi sopravvenute in Costa d'Avorio (Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire – Conariv), con l'incarico di completare il lavoro della Cdvr e, in particolare, di registrare le vittime non identificate della violenza postelettorale. A dicembre, il presidente Ouattara ha concesso la grazia a oltre 3.000 persone detenute dalla crisi elettorale, annullando parzialmente o totalmente le loro condanne. A fine anno, la lista dei graziati non era stata resa pubblica. A ottobre, si sono svolte, in un clima generalmente pacifico, le elezioni presidenziali. Il presidente Ouattara è stato rieletto per un altro mandato quinquennale, con il 53 per cento dei voti; alcuni esponenti dell'opposizione hanno boicottato i seggi. ”.*

La situazione personale del ricorrente e più in generale la attuale situazione socio politica della Costa d'Avorio, non consentono pertanto di ritenere sussistenti nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento al signor . dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ex art. 14 del d.lgs. 2007 n. 251 (nelle accezioni precisate in premessa); le relative domande del ricorrente devono essere pertanto respinte.

Ritiene invece il Tribunale che meriti accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerato che il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso in Italia un fattivo ed intenso percorso di integrazione sociale, meritevole di positivo riconoscimento.

All'udienza del 10.6.2016 la difesa del ricorrente ha infatti prodotto documentazione attestante la frequentazione di un corso di studio della lingua italiana, l'effettuazione di un tirocinio aziendale presso la Cooperativa . e l'assunzione con contratto a tempo determinato fino al 15.09.2016 quale guardiano notturno presso gli stabilimenti balneari alla ad Imperia.

Si ritiene dunque sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, deve essere annullato in parte qua e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.





Appare corretto dichiarare irripetibili le spese processuali attesa la natura del provvedimento e la mancata costituzione di parte resistente.

**P.Q.M.**

**Annulla** il provvedimento del 14.9.2015 della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, relativo a nato in Costa d'Avorio a ! nella parte in cui dispone che *"...non si ravvisano, inoltre, i presupposti per la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, anche in considerazione di assenza di motivi ostativi al suo rientro"*.

**Ordina** la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio a del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;

**Dichiara** irripetibili le spese del procedimento;

**Manda** alla Cancelleria di notificare alla ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova.

Genova, 13.6.2016

Il Giudice  
Manuela Casella

